

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, già Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** † (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (già Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Direttore scientifico Università) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Lucilla **GATT** (Professore ordinario di diritto privato) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Consigliere di Corte d'Appello) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **MITE** (Professore Associato di diritto privato) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (già Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (già Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** † (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Standard probatorio, danni e risarcimento da veicoli non identificati: serve la certezza del fatto storico, senza contraddizioni

In tema di diritto al risarcimento a carico del FGVS per i danni causati da veicoli non identificati è richiesto un onere probatorio particolarmente rigoroso in capo al danneggiato, il quale deve dimostrare con prove serie, precise e concordanti:

- a) che il sinistro si sia effettivamente verificato;
- b) che esso sia stato causato da un veicolo rimasto non identificato;
- c) il nesso causale tra la condotta del veicolo non identificato e i danni lamentati.

Tale rigore probatorio è giustificato dalla finalità di prevenire condotte fraudolente consistenti nell'imputazione a ipotetici veicoli sconosciuti di danni in realtà originati da cause diverse, e dalla circostanza che l'impresa designata dal FGVS diviene contraddittore processuale senza avere la materiale possibilità di ricostruire la dinamica del sinistro.

La prova non è sufficiente, se dall'esame degli atti emergono contraddizioni oggettive, plurime e insanabili tra le diverse fonti di prova, tali da impedire la ricostruzione in termini di certezza del fatto storico dedotto in giudizio.

Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere, sentenza del 20.4.2026

...omissis...

Con atto di citazione notificato in data 14.12.2018, Parte_1 e Parte_2, in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Persona_1, convenivano in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere la Controparte_1 quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (di seguito: FGVS), chiedendo il risarcimento di tutti i danni patiti dal minore a seguito di un sinistro stradale occorso il 30 giugno 2018, in Via Mazzini, nel tenimento di Macerata Campania (CE). Secondo la prospettazione attorea, il minore Persona_1, che percorreva la suddetta via in sella alla propria bicicletta in compagnia del sig. Parte_3, veniva investito da un camion Fiat/Iveco di colore bianco il cui conducente, dopo la collisione, si dava alla fuga senza fermarsi. Il minore riportava contusione escoriata al gomito destro, contusione all'anca destra e alla scapola destra, con prognosi di giorni cinque s.c., come da verbale del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Caserta. Veniva sporta denuncia-querela contro ignoti ai Carabinieri di Macerata Campania in data 2 luglio 2018. Nel corso del giudizio di primo grado veniva escusso un unico teste, il sig. Parte_4 veniva altresì espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale dalla dott.ssa Persona_2, che riconosceva un danno biologico permanente del 2% con alcuni giorni di invalidità temporanea, escludendo tuttavia il nesso causale tra l'evento denunciato e la lesione ossea alla branca ischio-pubica, non refertata al Pronto Soccorso e documentata solo successivamente tramite certificazioni di medici privati.

Con sentenza n. 2021/2020, depositata il 1 febbraio 2020 e notificata il 24 febbraio 2020, il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Valeria Coppola, rigettava la domanda attorea per difetto di prova della responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro; compensava le spese di lite tra le parti; poneva le spese di CTU definitivamente a carico degli attori.

Con atto di citazione in appello notificato in data 19 maggio 2020, Parte_1 e Pt_2 [...], in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1, impugnavano la predetta sentenza, deducendo quale motivo di gravame l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di primo grado, il quale avrebbe omesso di valorizzare adeguatamente la deposizione testimoniale del sig. Parte_4 la denuncia-querela e le risultanze della CTU medico-legale. Chiedevano, in riforma della sentenza impugnata, la dichiarazione della responsabilità esclusiva del conducente del Fiat Iveco e la condanna di Controparte_1 quale impresa designata FGVS, al pagamento della somma di euro 20.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti dal minore, oltre interessi e rivalutazione, e la condanna alle spese del doppio grado. In via istruttoria chiedevano il rinnovo della CTU medico-legale.

Si costituiva in giudizio la Controparte_1 depositando comparsa di costituzione e risposta, con la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c., e nel merito ne chiedeva il rigetto, ritenendo corretta la valutazione istruttoria del primo giudice alla luce delle plurime e insanabili contraddizioni emergenti dal materiale probatorio. Si opponeva altresì all'ammissione del rinnovo della CTU, siccome inammissibile ex art. 345 c.p.c.

All'udienza del 2 dicembre 2025 il Giudicante rimetteva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle note conclusive e delle eventuali memorie di replica. Entrambe le parti provvedevano al deposito. Non risulta depositato il fascicolo d'ufficio di primo grado; la causa è decisa allo stato degli atti del presente grado di giudizio.

Ammissibilità dell'appello.

L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata, non è fondata. L'atto di appello individua in modo sufficientemente specifico il capo della sentenza impugnata che si intende censurare - la valutazione delle risultanze istruttorie - e indica le ragioni per le quali tale valutazione sarebbe erronea, con riferimento alla deposizione del teste Parte_4 alla denuncia-querela e alle risultanze della CTU. Ciò è sufficiente a soddisfare il requisito di specificità imposto dall'art. 342 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, che non esige una confutazione analitica punto per punto della motivazione della sentenza impugnata, ma richiede l'esposizione dei motivi di dissenso dalla decisione (Cass. SS.UU. n. 27199/2017). L'appello è pertanto ammissibile.

Il quadro normativo: il sinistro da veicolo non identificato e il FGVS.

La domanda risarcitoria è stata proposta nei confronti di Controparte_1 quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ai sensi dell'art. 19, lett. a), della L. 24 dicembre 1969, n. 990 (ora art. 283, co. 1, lett. a), D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), che prevede il diritto al risarcimento a carico del FGVS per i danni causati da veicoli non identificati.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che in tale materia è richiesto un onere probatorio particolarmente rigoroso in capo al danneggiato, il quale deve dimostrare con prove serie, precise e concordanti: a) che il sinistro si sia effettivamente verificato; b) che esso sia stato causato da un veicolo rimasto non identificato; c) il nesso causale tra la condotta del veicolo non identificato e i danni lamentati. Tale rigore probatorio è giustificato dalla finalità di prevenire condotte fraudolente consistenti nell'imputazione a ipotetici veicoli sconosciuti di danni in realtà originati da cause diverse, e dalla circostanza che l'impresa designata dal FGVS diviene contraddittore processuale senza avere la materiale possibilità di ricostruire la dinamica del sinistro (Cass. Civile, Sez. III, n. 10762/1992; Cass. Civile, Sez. III n. 8086/1995; Cass. Civile, Sez. III, n. 10484/2001; Cass. Civile, Sez. III, n. 12304/2005; Cass. Cassazione Civile, Sez. VI-3, n. 5892/2016).

Le contraddizioni insanabili nel materiale probatorio.

Dall'esame degli atti emergono contraddizioni oggettive, plurime e insanabili tra le diverse fonti di prova, tali da impedire la ricostruzione in termini di certezza del fatto storico dedotto in giudizio. Una prima contraddizione attiene alla dinamica del sinistro. Nella denuncia-querela del 2 luglio 2018, confermata nell'atto di citazione di primo grado e nell'atto di appello, si descrive un incrocio in

cui il camion Iveco, sopraggiunto in direzione opposta, avrebbe compiuto una manovra agganciando il manubrio della bicicletta del minore e scaraventandolo a terra. Il teste Parte_4 ha invece dichiarato che il Fiat Iveco stava sorpassando i due ciclisti e che, a causa di una vettura sopraggiungente nel senso opposto, fu costretto a rientrare in carreggiata, investendo con lo specchietto destro la parte sinistra del corpo dei ragazzi. Si tratta di dinamiche radicalmente diverse: nel primo caso un incrocio, nel secondo un sorpasso. Il punto di contatto fisico è diverso (manubrio della bicicletta vs specchietto e parte sinistra del corpo). Tali elementi nucleari del fatto storico non possono convivere in una ricostruzione unitaria e coerente.

Una seconda contraddizione riguarda la presenza di testimoni al momento del sinistro. Nella querela il sig. Persona_1 dichiarava espressamente che al momento dell'incidente non si trovavano persone nelle vicinanze. Tale affermazione è radicalmente incompatibile con la produzione in giudizio del sig. Parte_4 quale teste oculare presente sul luogo. La contraddizione non è di dettaglio: attiene all'esistenza stessa di un testimone dell'accaduto, negata dallo stesso presunto danneggiato in sede di querela.

Una terza divergenza concerne i momenti successivi al sinistro. Il teste ha dichiarato che, immediatamente dopo l'investimento, i familiari vennero chiamati sul posto e trasportarono il ragazzo al Pronto Soccorso. Gli appellanti affermano invece, sia nell'atto di appello che nella querela a firma dello stesso Persona_1, che il minore rientrò autonomamente a casa e solo verso le ore 22.00 - a fronte di un incidente avvenuto nel pomeriggio - raccontava l'accaduto alla madre, che lo accompagnava al Pronto Soccorso. Si tratta di versioni inconciliabili sui fatti immediatamente successivi al sinistro.

L'insieme di tali contraddizioni investe i profili nucleari del fatto storico le dichiarazioni del teste non possono far ritenere provato il fatto storico in quanto il suo racconto contrasta, non solo con la versione degli appellanti negli atti difensivi ma anche con le dichiarazioni rese dallo stesso danneggiato nella querela. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il Giudice del merito può e deve disattendere la deposizione di un teste quando essa si ponga in oggettivo, netto e insanabile contrasto con le altre risultanze istruttorie, esponendo le ragioni della propria valutazione (Cass. Sez. VI-3, n. 20792/2018; Cass. Civile, Sez. III, n. 3119/2011). La valutazione compiuta dal primo Giudice è conforme a tale principio.

La denuncia-querela quale elemento indiziario.

L'appellante ha correttamente richiamato il principio per cui la presentazione della denuncia-querela contro ignoti non costituisce condizione di procedibilità dell'azione risarcitoria esperita nei confronti dell'impresa designata dal FGVS (Cass. Civile, Sez. III n. 23434/2014; Cass. Civ., Sez. III n. 374/2015; Cass. Civ., Sez. III n. 27541/2016; Cass. Civ., Sez. VI-3 ord. n. 10545/2018). Tale principio non è in discussione. Tuttavia, la denuncia-querela, pur non essendo condizione di procedibilità, costituisce elemento indiziario da valutare unitamente a tutte le altre risultanze processuali (Cass. Civile n. 18532/2007; Cass. Civile n. 9939/2012; Cass. Civile Sez. III n. 20066/2013). Nel caso di specie la querela non solo non corrobora la tesi attorea, ma la contraddice su punti essenziali, concorrendo ad accrescere il quadro di incertezza già emerso dalla deposizione testimoniale.

La CTU medico-legale e la richiesta di rinnovo.

La consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado ha escluso - in modo categorico secondo quanto risulta dagli atti - il nesso causale tra l'evento traumatico denunciato e la lesione ossea alla branca ischio-pubica, documentata non in sede di Pronto Soccorso ma successivamente attraverso certificazioni di medici privati. La richiesta di rinnovo della CTU formulata dagli appellanti è inammissibile per due concorrenti ragioni: essa è preclusa dall'art. 345, co. 3, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, non essendone dimostrata l'indispensabilità né la non imputabilità della mancata produzione nel grado precedente; la questione del quantum è in ogni caso assorbita dall'accertamento negativo sull'an debeat, difettando la prova del sinistro nei termini descritti dagli appellanti.

Conclusioni: rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata.

In presenza di contraddizioni oggettive tra le fonti di prova disponibili, il Giudice di Pace ha legittimamente concluso che non fosse raggiunta la prova certa, univoca e rigorosa del fatto storico lesivo, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità in materia di sinistri da veicolo non identificato. La valutazione del materiale probatorio compiuta dal primo Giudice è corretta e priva di vizi logici o giuridici. L'appello è pertanto infondato e va rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 2021/2020 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere.

Spese processuali.

Quanto alle spese del presente grado di giudizio, il Tribunale ritiene sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti. Invero, pur dovendosi pervenire al rigetto dell'appello per le ragioni sopra illustrate, la controversia trae origine da un sinistro stradale nel quale l'appellante ha comunque riportato lesioni personali, sicché l'iniziativa giudiziaria deve ritenersi sorretta da un interesse sostanziale alla tutela della propria posizione risarcitoria. Inoltre, la decisione della controversia è dipesa essenzialmente dalla valutazione dell'attendibilità e della sufficienza del quadro probatorio emerso nel corso dell'istruttoria, con particolare riguardo alla deposizione testimoniale acquisita. Tali circostanze integrano, ad avviso del Tribunale, quelle ragioni di equità e opportunità processuale che giustificano la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Le spese di CTU del giudizio di primo grado, già poste a carico degli attori con la sentenza impugnata che viene integralmente confermata, rimangono immutate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 e Parte_2, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1, nei confronti di [...] CP_1 quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,

- RIGETTA l'appello proposto da Parte_1 e Parte_2 avverso la sentenza n. 2021/2020 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in data 1 febbraio 2020 (R.G. n. 3282/2019);
- CONFERMA la sentenza impugnata in ogni sua statuizione;
- COMPENSA LE SPESE DEL PRESENTE GRADO DI GIUDIZIO
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 16.4.2026

Il Giudice

Rita Di Salvo

Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del GOP in tirocinio Avv. Marino Ferriero

Attualmente sullo standard probatorio, emergono **7 ORIENTAMENTI**:

- per una **prima tesi** ormai prevalente, la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità - ovvero della **più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti**¹;
- per una **seconda tesi**, lo standard probatorio civile generalizzato è il **c.d. più probabile che non o preponderanza dell'evidenza**²;
- per una **terza tesi**, lo standard probatorio civile è sì fissato al più probabile che non, ma questo è un forma di **presunzione semplice in linea con gli artt. 2727-2729 c.c.**, perchè si trae da un fatto noto un fatto ignoto³;
- per una **quarta tesi**, il compendio probatorio deve giungere alla **certezza dell'accadimento del fatto storico**⁴;
- per una **quinta tesi**, l'accertamento deve essere caratterizzato da **certezza assoluta e non meramente probabilistica**⁵;
- per una **sesta tesi**, la prova deve raggiungere un **elevato grado di probabilità prossimo alla certezza**⁶;
- per una **settima tesi**, si deve giungere ad una **tranquillizzante certezza del fatto storico**⁷.

¹ [Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 31.3.2025, n. 8496](#); [Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.04.2022, n. 12386](#); [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.09.2021, n. 26304](#). Nello stesso senso, anche la giurisprudenza di merito: [Corte di Appello de l'Aquila, sentenza del 6.2.2026](#); [Tribunale di Catanzaro, sentenza del 27.5.2025](#).

² [Tribunale di Rimini, sentenza del 4.3.2026](#).

³ [Corte di Appello di Roma, sentenza del 4.12.2025](#).

⁴ [Tribunale di Latina, sentenza del 30.10.2025](#).

⁵ [Tribunale di Oristano, sentenza del 24.10.2025](#).

⁶ [Corte di appello di Ancona, sentenza del 17.10.2025](#).

⁷ [Tribunale di Nola, sentenza del 13.5.2025](#)